

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 775

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ALBERTI CASELLATI, GIULIANO,
BOSCETTO, CENTARO, CARUSO Antonino, DE GENNARO,
NOCCO, GENTILE, FABBRI, GUBETTI, STIFFONI, PIROVANO,
PERUZZOTTI, COSTA, ARCHIUTTI, MALAN e BOLDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 2001

—————

Norme relative all’esercizio dell’azione di disconoscimento
di paternità del padre naturale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni l'evoluzione del costume sociale ha determinato notevoli mutamenti. Uno dei settori che ha subito una più sensibile trasformazione è quello della famiglia. Le nuove modalità di procreazione e l'evoluzione dei costumi hanno modificato la struttura della famiglia, creando nuovi problemi e situazioni diverse da quelle previste dal codice civile. È necessario pertanto che ancora una volta il diritto si adegui alle nuove realtà sociali per non diventare obsoleto.

Uno dei problemi in questione riguarda l'esercizio dell'azione di disconoscimento di paternità ex articolo 235 del codice civile. L'azione di disconoscimento nega la paternità e fa cadere la presunzione di legittimità del figlio concepito durante il matrimonio. Il codice civile indica quali unici soggetti legittimati all'azione il padre legittimo, la madre e il figlio che abbia raggiunto la maggiore età entro termini e in casi specificatamente individuati. Rimane esclusa, di conseguenza, qualsiasi possibilità per il padre naturale di rivendicare la propria paternità penalizzando i figli legittimi rispetto a quelli naturali. I figli naturali possono essere riconosciuti in qualsiasi momento dal padre e dalla madre anche se già uniti in matrimonio con altra persona al momento del concepimento. Inoltre l'articolo 263 del codice civile consente l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità da parte di chiunque vi abbia interesse: da qui l'incostituzionale disparità di trattamento tra figli naturali e figli le-

gittimi con violazione del diritto di questi ultimi, diritto umano prima ancora che giuridico, di poter riconoscere l'identità dei propri genitori naturali. L'attuale normativa si pone, quindi, in evidente antinomia con lo spirito della legge di riforma del diritto di famiglia che ha inteso parificare la posizione giuridica dei figli naturali rispetto a quella dei figli legittimi.

Con il presente disegno di legge si vuole includere tra i soggetti legittimati a promuovere l'azione di disconoscimento di paternità anche il padre naturale, per evitare che siano in modo assurdo e anacronistico penalizzati proprio i figli legittimi rispetto a quelli naturali.

Il presente disegno di legge prevede quindi, all'articolo 1, l'abrogazione dell'articolo 253 del codice civile da cui si desume che non si possa contestare lo stato del figlio legittimo ai fini di ottenere l'accertamento della paternità naturale.

Gli articoli 2 e 3 prevedono l'inserimento del padre naturale tra i soggetti legittimati attivamente all'azione di disconoscimento, modificando in tale senso gli articoli 235 e 244 del codice civile e facendo riferimento agli stessi termini di decadenza e agli stessi casi in cui è ammessa questa azione in capo al padre legittimo. In tal modo, cadendo la presunzione di legittimità del marito della madre e quindi dello *status* di figlio legittimo, il padre naturale potrebbe riconoscere il figlio come proprio ex articolo 250 del codice civile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 235, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre, dal figlio che ha raggiunto la maggiore età e dal padre naturale in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre legittimo»;

b) all'articolo 244, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal padre naturale negli stessi termini previsti per il marito»;

c) l'articolo 253 è abrogato.

